

Introduzione.

Calcio. Soccer. Football. Fußball. Fútbol. Футбол¹ Ogni appassionato, in qualunque parte del mondo, al sentire questa parola è, di certo, smosso da un sentimento di allegria, spensieratezza e da ricordi che lo legano alla propria squadra del cuore. Non è mistero, infatti, che il calcio sia lo sport più seguito al mondo con i suoi 3,5 miliardi di fans, pressoché omogeneamente diffusi sull'intero globo terrestre ma con picchi nelle zone di Europa, Africa e Sud America² dove, non a caso, sono nati e continuano a nascere i più forti calciatori della storia. Ed è proprio ai calciatori e al loro muoversi da un club all'altro che questo elaborato vuole prestare attenzione.

L'origine del calcio moderno è rinvenibile nel 1857 anno in cui vide la luce il primo club calcistico non universitario, lo Sheffield Football Club, oggi riconosciuto come il club calcistico più antico del mondo. Successivamente, nel 1863, 11 squadre diedero vita alla prima federazione calcistica, la Football Association. Nel corso del tempo il fenomeno calcistico ha subito profondi cambiamenti, non solo dal punto di vista regolamentare ma anche dal punto di vista strutturale,

¹ Traduzione in cirillico della parola "calcio".

² <https://www.focus.it/cultura/curiosita/i-10-1-sport-piu-popolari-al-mondo?gimg=70165#img70165>.

infatti, pur rimanendo centrali e fondamentali la competizione sportiva e i risultati che ciascuna squadra ottiene nelle competizioni cui partecipa, sta via via assumendo sempre più rilievo l'aspetto economico. Le società, infatti, prestano sempre maggiore attenzione alla regolarità dei bilanci a causa di una serie di disposizioni UEFA (il c.d. *Financial Fair-Play*³), che impongono determinati standard di carattere economico per raggiungere i quali è, perciò, necessaria un'attenta pianificazione del marketing societario e, soprattutto, della campagna trasferimenti dei calciatori. Infatti le entrate derivanti dalla cessione delle prestazioni sportive dei propri tesserati in favore di altre società consentono a molte squadre di far "quadrare" i bilanci o di garantire addirittura la sopravvivenza delle società stesse. I conguagli economici negli ultimi anni sono giunti a toccare cifre folli, si pensi ai 222 milioni di euro versati dal Paris Saint Germain nelle casse del Barcelona FC per l'acquisizione delle prestazioni sportive del brasiliano Neymar nell'estate del 2017⁴, o ai 126 mln pagati dal Club Atletico de Madrid per il giovanissimo talento portoghese Joao Felix nell'ultima sessione di calciomercato dell'estate 2019⁵. Sempre più frequentemente i calciatori sono destinati ad essere tesserati dalle

³https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/56/20/15/2562015_DOWNLOAD.pdf.

⁴ Dato rinvenibile su <https://www.transfermarkt.it/neymar/transfers/spieler/68290>

⁵ Dato rinvenibile su <https://www.transfermarkt.it/joao-felix/transfers/spieler/462250>

società per poi essere immediatamente rivenduti ad altre, spesso addirittura senza avere la possibilità ed il tempo di giocare nemmeno un minuto in partite ufficiali, ma, paradossalmente, con un valore di mercato incrementato generando, quindi, una plusvalenza e un profitto per la società cedente. Emblematico in tal senso è l'episodio che ha riguardato l'attuale calciatore dell'A.C. Milan Mattia Caldara. Il cartellino del difensore bergamasco, all'epoca in forza alla Atalanta B.C., era stato acquistato dalla F.C. Juventus nel gennaio 2018 al costo di 19 milioni di €. Il difensore rimase in prestito presso la società bergamasca fino al termine della stagione. Nel mese di luglio 2018, dopo essersi aggregato al gruppo della squadra torinese, venne ceduto all'interno dell'affare "Bonucci" all'A.C. Milan per un totale di 35 milioni di euro⁶, ben 16 in più rispetto a quelli versati dal club torinese sei mesi prima, senza essere mai sceso in campo con i bianconeri.

In virtù di questa tendenza all'incremento delle operazioni di mercato e del volume di affari da esse generato, si pensi solamente che nella sessione di mercato dell'estate 2019 sono state effettuate 661 cessioni e 703 acquisti, per entrate pari a 859,05 mln di euro e 1,18 mld di € di uscite⁷, ma anche per la passione che mi lega a questo sport e ai

⁶ Dati rinvenibili su <https://www.transfermarkt.it/mattia-caldara/profil/spieler/197470>.

⁷ Dati rinvenibili su https://www.transfermarkt.it/serie-a/sommertransfers/wettbewerb/IT1/saison_id/2019.

suoi aspetti giuridici analizzerò, dal punto di vista civilistico e del diritto sportivo, la situazione relativa al trasferimento nazionale ed internazionale dei calciatori, senza trascurare la disciplina relativa ai minori stranieri.

CAPITOLO 1

DAL VINCOLO SPORTIVO AL REGOLAMENTO FIFA

1. Dal vincolo sportivo alla Legge 91/81

Il trasferimento dei calciatori da una società sportiva ad un'altra ha avuto origine nei primi anni del Novecento. Infatti, già nei regolamenti dell'epoca, si consentiva il passaggio dei calciatori da un club ad un altro limitandolo, però, a due ipotesi tassative rappresentate da motivi di famiglia e di lavoro⁸.

Nel corso degli anni però, nonostante le limitazioni poste dalla normativa vigente, le trattative e i cambi di maglia si fecero via via più frequenti attraverso una serie di *escamotage* volti ad aggirare il divieto. Nel 1913, per esempio, per giustificare il passaggio di Renzo de Vecchi dal Milan al Genoa e farlo rientrare nelle ipotesi di trasferimento per motivi di lavoro, gli si trovò un impiego come fattorino presso un istituto bancario genovese⁹. Fu, però, il Presidente del Palermo, il principe Raimondo Lanza di Trabia, a dare vita al “calciomercato moderno”: egli infatti iniziò a ricevere i presidenti e i dirigenti delle

⁸ F.ORDINE, *Calcio – La storia del calcio*, in *Treccani* http://www.treccani.it/enciclopedia/calcio-la-storia-del-calcio_%28Enciclopedia-dello-Sport%29/ : “Il passaggio di un calciatore da una società all'altra è consentito per imprescindibili motivi di famiglia o di lavoro”.

⁹ F.ORDINE, *Calcio – La storia del calcio*, in *Treccani* http://www.treccani.it/enciclopedia/calcio-la-storia-del-calcio_%28Enciclopedia-dello-Sport%29/

squadre avversarie all'Hotel Gallia di Milano per discutere la cessione e l'acquisto dei calciatori. Ad un primo sguardo risulta abbastanza evidente che il fenomeno del trasferimento dei calciatori agli albori della sua storia non è stato regolato dalle stesse disposizioni e non si è svolto con le stesse modalità di oggi: per lungo tempo né le somme né le modalità ad esso relative erano quelle che oggi si sono, invece, affermate.

Evento ancor più rilevante nell'evoluzione del calciomercato è stato l'abolizione del c.d. “*vincolo sportivo*”, istituto che costituiva un forte limite allo sviluppo della carriera dei calciatori sia precludendo loro la possibilità di cambiare liberamente squadra nel momento in cui fosse giunto a termine il rapporto contrattuale con la società sia obbligandoli, in pendenza di contratto, ad accettare, senza possibilità di opporsi, le scelte societarie in materia di trasferimenti.

Il “*vincolo sportivo*”, secondo quanto è possibile ricavare dall'art. 41 lettera B) del regolamento organico F.I.G.C.¹⁰, era un legame che si instaurava *sine die* tra il calciatore e la società che provvedeva al primo tesseramento dell'atleta. La fonte del vincolo era

¹⁰ Art. 41, lettera B) Regolamento organico FIGC: “*I giocatori professionisti con il tesseramento sottoscritto per una società assumono con la stessa un vincolo a tempo indeterminato, salvo diversa pattuizione scritta.*”

proprio il tesseramento, ossia l'atto con il quale il calciatore (*rectius*: lo sportivo in genere) diventava, e diventa tutt'oggi, soggetto dell'ordinamento sportivo nazionale¹¹.

Parte della dottrina ha qualificato il tesseramento come un "autentico rapporto contrattuale"¹² identificato in un contratto associativo, aperto e a formazione progressiva¹³. Di diverso avviso è, invece, altra parte della dottrina che lo identifica in un atto giuridico in senso stretto¹⁴. Nel regime di sussistenza del vincolo sportivo, ciò che è certo, è che il tesseramento fosse da considerare come atto pluriquale¹⁵, perché comportava oltre alla sottoposizione del calciatore ai doveri ed obblighi discendenti dall'Ordinamento sportivo nazionale e dalla federazione di appartenenza¹⁶, anche la limitazione della sua libertà contrattuale.

¹¹ G. LIOTTA - L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, 4ª ed., Milano, 2018, p. 94.

¹² P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 1/2005, p.68

¹³ G. LIOTTA - L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, 4ª ed., Milano, 2018., p. 94.

¹⁴ E. MINERVINI, *Il trasferimento del giocatore di calcio*, in *Rassegna di diritto civile*, p. 1064: "il giocatore, all'atto del tesseramento, non manifesta la volontà di diventarne soggetto. Il giocatore manifesta la volontà di entrare a far parte della FIGC: gli effetti derivano tutti ex lege (sportiva). Vi è quindi la volontà dell'atto, non la volontà degli effetti: è un atto giuridico in senso stretto, e non un negozio".

¹⁵ M. FERRARO, *La natura giuridica del vincolo del vincolo sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1987, p. 3 ss.

¹⁶ Art. 31, comma II e III Statuto CONI "2. *Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.*

3. *Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione nazionale di appartenenza; essi devono, altresì, rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.*"

Accanto al vincolo sportivo, l'atleta sottoscriveva separatamente anche un contratto di lavoro a tempo determinato di norma di durata annuale, sebbene non fosse prevista *ex lege* alcuna durata massima dello stesso. Allo scadere del contratto di lavoro l'effetto vincolante e limitativo del vincolo sportivo si manifestava in tutta la sua potenza. Infatti, benché fosse giunto a termine il rapporto contrattuale, il calciatore - ed in ciò erano rilevabili le limitazioni alla libertà di svolgimento dell'attività sportiva e alla libertà contrattuale dell'atleta - non avrebbe potuto decidere liberamente di cambiare squadra ma avrebbe solo potuto scegliere se rinnovare il rapporto contrattuale con lo stesso club o rimanere inattivo, *“non potendo svolgere, in forza del vincolo, attività sportiva a favore di altra associazione sportiva”*¹⁷. Praticamente il calciatore alla scadenza del contratto non si sarebbe mai trovato nella situazione, oggi frequentemente ricorrente, di “parametro zero”¹⁸ con la possibilità, già nei sei mesi antecedenti la scadenza del precedente contratto¹⁹, di stipularne liberamente uno nuovo con altra società che può acquisirne le prestazioni sportive gratuitamente.

¹⁷ Il virgolettato è di E. MINERVINI, *Il trasferimento del giocatore di calcio*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, p. 1076

¹⁸ Nel gergo calcistico si intende “parametro zero” il calciatore che trovandosi in scadenza di contratto può liberamente accasarsi altrove senza il pagamento da parte della società acquirente di un prezzo di acquisto delle sue prestazioni sportive.

¹⁹ Art. 104, comma VI, N.O.I.F.: *“Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe, col calciatore “professionista” tesserato per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto*

L'indissolubilità del vincolo, in realtà, presentava tre eccezioni, ossia tre ipotesi predeterminate nelle quali il vincolo sportivo poteva essere sciolto²⁰:

- a) Rinuncia della società mediante lista di svincolo;
- b) Accordo fra le parti;
- c) Riscatto del vincolo su iniziativa dell'atleta²¹.

La società titolare del cartellino si ritrovava ad essere padrona del futuro del calciatore, trovandosi a gestire le vicende relative alla sua carriera. Essa avrebbe potuto decidere autonomamente e senza il consenso del calciatore se trasferirlo ad altra società oppure porlo in lista di svincolo, consentendogli di cambiare maglia, ma sempre a fronte del pagamento da parte della società cessionaria di una somma soggettivamente determinata dalla cedente. Qualora ciò non fosse avvenuto, o qualora le parti non avessero trovato un accordo per lo scioglimento del vincolo, il calciatore sarebbe rimasto ancora legato alla società, dovendo

del calciatore con l'altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il calciatore e la società ed i relativi moduli hanno valore anche per i calciatori provenienti da Federazione estera. [...]”.

²⁰ Articolo 41, lettera B Regolamento Organico FIGC

²¹ Art. 45 Reg. Org. FIGC e artt. 30-31 Reg. Prof: *“Il riscatto del vincolo su iniziativa dell'atleta poteva realizzarsi al ricorrere di due presupposti alternativi: a) il giocatore non avesse ricevuto una proposta di contratto di ingaggio al minimo stabilito dalla federazione; b) il calciatore non si fosse accordato con la società per un contratto, subordinatamente alla ipotesi che il calciatore avesse un'età non superiore ai 23 anni e che versasse alla società una somma pari al compenso globale annuo da lui richiesto moltiplicato per un coefficiente decrescente in base all'età del giocatore”.*

scegliere se sottoscrivere un nuovo contratto oppure non svolgere più alcun tipo di attività sportiva non rinnovando il contratto di lavoro.

Nel caso di trasferimento o svincolo la società titolare del cartellino e beneficiaria del vincolo decideva di rinunciare agli effetti del vincolo in suo favore, determinandone la cessione ad altra società a fronte, ovviamente, del pagamento da parte della cessionaria di una determinata somma di denaro come corrispettivo per la rinuncia al vincolo. La cessione di un calciatore da una società all'altra non comportava lo scioglimento del precedente vincolo e la costituzione di un altro a favore della società acquirente, bensì un trasferimento dello stesso rapporto a favore del nuovo club a seguito della preventiva rinuncia della cedente (c.d. rinuncia traslativa onerosa)²². L'irrilevanza e la non necessarietà del consenso del calciatore interessato discendevano proprio dall'aver sottoscritto il vincolo con la società di appartenenza, sottoscrizione che, come detto, comportava per l'atleta pesanti limitazioni non solo alla sua libertà contrattuale ma anche a quella personale. L'atleta non avrebbe potuto trasferirsi *ad libitum* da una società ad un'altra e per giunta avrebbe dovuto accettare gli eventuali trasferimenti che la società avrebbe ritenuto opportuno attuare

²² G. VOLPE PUTZOLU, "Sui rapporti fra giocatori di calcio", in *Riv. Dir. Sportivo.*, 1962

senza possibilità per il calciatore di opporsi, potendo sostanzialmente solo acconsentire al suo trasferimento purché a club di categoria non inferiore e a condizioni economiche convenienti²³. L'eventuale trasferimento basato su iniziativa unilaterale del calciatore sarebbe risultato del tutto nullo, determinando l'impossibilità per il calciatore di prendere parte alle gare.

La situazione non mutava nemmeno se il contratto di lavoro fosse scaduto; in tal caso per il passaggio da una società all'altra sarebbe stato sempre necessario il consenso della cedente e il pagamento a carico della cessionaria di una somma determinata soggettivamente dalla cedente.

Il regolamento organico (art. 45) dell'epoca, integrato dal regolamento professionisti (artt. 30 e 31), lasciava, oltre a quelle precedentemente evidenziate, delle "vie di fuga" al calciatore, consentendogli di porre fine al vincolo sportivo per:

1. Inattività involontaria del calciatore;
2. Inattività della società sportiva;
3. Persistente morosità della società;

²³ F. ROTUNDI, *La legge 23 marzo 1981 n 91 ed il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1990, p. 53